

R.G. n. 110-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI IVREA**

***Sezione Procedure Concorsuali***

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Meri Papalia	giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti	giudice rel.

nel procedimento unitario R.G. n. 110-1/2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di ZONA Antonio, nato ad Attenhausen (DEU) il 04.12.1958 (C.F. ZNONTN58T04Z112G) e SANNÀ Catina, nata a Torino (TO) il 07.08.1962 (C.F. SNNCTN62M47L219M), entrambi residenti in San Mauro Torinese (TO) in Via XXV Aprile n. 45/B, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio De Renzo (C.F. DRNMRZ73C14L219G) del Foro di Ivrea;

-richiamato l'art. 66 CCII, il quale prevede che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, ferma la separatezza delle masse;

-ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza dei ricorrenti in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;



-rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII e sono legittimati, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

-dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

-rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata degli istanti a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei medesimi, redatta dal gestore della crisi dott. Gerbino Amedeo su incarico dell'OCC Modello Canavese;

-rilevato che dalla relazione e alla data del deposito del ricorso si evincono debiti complessivi per euro 64.526,35 di cui 41.135,47 facenti capo al sig. Zona Antonio, Euro 326,93 in capo a Sannà Catina, e debiti comuni per Euro 23.063,95 sia nei confronti di privati, che nei confronti della pubblica amministrazione, di cui euro 1.918,59 al privilegio ed il residuo al chirografo (cfr. pagina 48 relazione particolareggiata) oltre alle spese in prededuzione, a fronte di un reddito

dal percepimento del reddito da pensione del sig. Zona Antonio e dall'assegno (cfr. pg.41 relazione particolareggiata), al lordo degli obblighi mensili di pagamento che gravano sul ricorrente derivanti da finanziamenti in corso.

-osservato che i debitori sono, pertanto, soggetti alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 268 CCII e che si trovano in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 64.526,35 oltre alle spese in prededuzione, il patrimonio dei ricorrenti è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni; gli stessi potranno destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare composto da tre persone ovvero euro 214,24 mensili per 36 mesi, arrotondato ad Euro 215,00;

-rilevato che in considerazione della composizione del nucleo familiare dei ricorrenti (attualmente composto dai medesimi e da un figlio,





-valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato il dott. Amedeo Gerbino, già nominato OCC;

-visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

**P.Q.M.**

visto l'art. 270 CCII,

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

dei beni di ZONA Antonio, nato ad Attenhausen (DEU) il 04.12.1958 (C.F. ZNONTN58T04Z112G) e SANNÀ Catina, nata a Torino il 07.08.1962 (C.F. SNNCTN62M47L219M), entrambi residenti in San Mauro Torinese (TO) in Via XXV Aprile n. 45/B,

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti

**NOMINA**

Liquidatore Dott. Amedeo Gerbino

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

**ORDINA**

agli istanti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

**AVVERTE**

– che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza i ricorrenti-debitori sono privi dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;



- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale di parte ricorrente debitrice compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti debitori, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.



DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile di euro 1.785,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento dei debitori e del suo nucleo familiare

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.09.2025

Il Presidente  
(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel.



(Dott.ssa Federica Lorenzatti)



